MISURE URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI CIRCONDARIALI FORENSI

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12

L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, terzo periodo, e comma 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.

Versione in vigore dal 11 gennaio 2019, non più in vigore dal 13 febbraio 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-e-indifferibili-per-il-rinnovo-dei-consigli-degli/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-11-febbraio-2019-n-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it